

PARTE SPECIALE "E"

REATI SOCIETARI

ART. 25 *TER* D.LVO 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati disciplinati dal Codice civile e richiamati dall'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017. La disciplina è stata oggetto di numerose modifiche e abrogazioni. Molti casi originariamente previsti dal C.C. sono stati trasferiti nel TUF e nel Testo Unico della Revisione Legale (D.Lgs. 39/2010).

Ad ogni buon conto, vi rientrano i reati di:

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile), Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile) e non punibilità per particolare tenuità (articolo 2621-ter del codice civile)

Il reato di false comunicazioni sociali si realizza tramite l'esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Se i fatti sopra descritti sono di lieve entità per la valutazione della pena si tiene conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si precisa che:

1. soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori;
2. la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
3. la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
4. la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
5. ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, (di cui all'art. 131 – bis del c.p.) il giudice valuta l'entità dell'eventuale danno cagionato ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 – bis

False comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

Il reato consiste, nell'esposizione consapevole di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla comunicazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che i soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea. Alle società sopra descritte sono equiparate le seguenti società:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Inoltre, la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (articolo 173 - bis D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUIR) – L'articolo 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dall'articolo 34, L. 28/12/2005 n. 262

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 2624, comma 1 e 2)¹

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

¹ Articolo abrogato dall'art. 37 c. 34 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in tema di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, ma sostituito identico dall'art. 27 del medesimo Decreto, articolo così rubricato: "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale".

società ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Si precisa che:

- 1 soggetti attivi sono gli amministratori;
- 2 si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. L. 190/2012)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c. aggiunto dalla L. 190/2012 e modificato dal D.Lgs 38/2017 e dalla L. 3/2019)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi una attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita da primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la dazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

L’analisi dei processi aziendali di CEP EUROPE S.R.L. svolta nel corso del progetto, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili esaminate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
<ul style="list-style-type: none"> Gestione del piano dei conti e della contabilità generale (inserimento, variazione o cancellazione dei dati di contabilità generale) e gestione dei flussi finanziari 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consulente esterno Revisore legale 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS Codice di condotta per parti terze
<ul style="list-style-type: none"> Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione della bozza di bilancio (societario e consolidato) 	<ul style="list-style-type: none"> Responsabile amministrativo Consulente esterno Revisore legale 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS Codice di condotta per parti terze
<ul style="list-style-type: none"> Analisi di poste valutative ai fini della predisposizione di bilanci e situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di Amministrazione Consulente esterno Revisore legale 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Redazione delle relazioni allegare ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio, nonché predisposizione di prospetti informativi informali 	<ul style="list-style-type: none"> Legale Rappresentante Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Approvazione del bilancio e definizione degli utili da distribuire 	<ul style="list-style-type: none"> Consiglio di Amministrazione Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e/o con società che forniscono servizi di valutazione e/o certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di Amministrazione Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con il Revisore legale 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consulente del lavoro Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS Codice di condotta per parti terze
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la società nonché della selezione e remunerazione dei consulenti legali esterni 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni straordinarie 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con i Soci conferenti Capitale Sociale 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione della sicurezza dei sistemi informatici 	<ul style="list-style-type: none"> Legale Rappresentante Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con Banche / Istituti di credito 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli adempimenti societari relativi al funzionamento degli organi sociali 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Consiglio di amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione adempimenti fiscali, contabilità e predisposizione dei bilanci 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Responsabile amministrativo Consulente esterno 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS

<ul style="list-style-type: none"> Gestione trattative commerciali con clienti e fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante Preposti e responsabili interni 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS
<ul style="list-style-type: none"> Gestione stipulazione e modifica di convenzioni con Enti pubblici o privati 	<ul style="list-style-type: none"> Legale rappresentante 	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico PS

In relazione ai reati societari, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio devono essere individuate come segue:

- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci (o al pubblico in generale) in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nel suo insieme (redazione del bilancio d’esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
- la divulgazione verso l’esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra indicate, inerenti la Società;
- operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale;
- le attività di controllo legalmente attribuite e al Revisore legale.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà eventualmente essere integrata, previa informativa all’O.d.V.

Destinatari della presente Parte Speciale sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, direttori generali, sindaci, dipendenti, liquidatori, ecc.) e, quindi, “soggetti apicali” nonché dipendenti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio (i “Destinatari”).

In merito agli amministratori, al dirigente preposto, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto è che tutti i Destinatari come sopra descritti siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee Guida Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

1) Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

con espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione e accuratezza nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari e ai loro emittenti;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- d) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;
- f) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è fatto divieto di:**

- con riferimento al precedente punto a) :
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo di appartenenza;
- con riferimento al precedente punto b) :
 - alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
 - inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltremisura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenute nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- con riferimento al precedente punto c) :
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle di seguito descritte;
 - ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto d) :
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale (se presente) o del Revisore legale;
- con riferimento al precedente punto e) :
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (*price sensitivity*);
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a diffondere sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- con riferimento al precedente punto f) :
 - omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
 - porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

2) Standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili

Vengono di seguito descritti i principi e le modalità di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure di prevenzione. Le regole generali di organizzazione sono di seguito riportate:

- le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza;
- tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione dei bilanci (bilancio d'esercizio) e degli altri documenti contabili della Società devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- i dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente, sotto la supervisione del CDA o del Legale Rappresentante, ed elaborati da soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili per la redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, deve avvenire con modalità tali (anche per il tramite di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, e sia sempre individuabile il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal CDA o da soggetto delegato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi;
- Il controllo delle informazioni comunicate dalle società incluse nell'area di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato, è affidato al CDA o a soggetto delegato che inoltre, cura che la bozza di bilancio e tutti i documenti contabili, relativi agli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, siano completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la redazione del bilancio d'esercizio deve essere effettuata sulla base della prassi consolidata e, periodicamente, verificata e aggiornata. Eventuali variazioni non giustificate dei principi contabili stabiliti dalle procedure, devono essere tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza.

Tutela del patrimonio sociale

Tutte le operazioni relative alla destinazione degli utili, alla costituzione di società, all'acquisto e cessione di partecipazioni, alle fusioni e scissioni nonché tutte le operazioni che possono ledere l'integrità del patrimonio sociale devono essere effettuate nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico e delle procedure aziendali a tale scopo predisposte.

Rapporti con i Sindaci e Revisore legale

Il Presidente, o suo delegato, incaricato della raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale (se presente) e al Revisore legale deve garantire la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa.

Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale (se presente) e dal Revisore legale, devono essere documentate e conservate a cura del Presidente o da suo delegato.

Il Presidente assicura che tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del C.d.A. o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale (se presente) o il Revisore legale debba esprimere parere, siano messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Rapporti con consulenti e collaboratori

Si applicano le regole generali indicate nella Parte Speciale e nella Parte Speciale “A”, paragrafo 2B (Rapporti con consulenti e collaboratori) del presente Modello 231.

Interessi degli amministratori nelle operazioni della Società

Nel rispetto della norma di cui all'art. 2391 cod.civ., gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale (se presente) di ogni interesse che essi, per conto proprio o di terzi (incluso ogni soggetto con cui gli amministratori intrattengano, direttamente o indirettamente, relazioni economiche o di cui siano dipendenti o amministratori), abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In conformità a quanto previsto nel Codice

Etico della Società, gli amministratori devono astenersi dal votare tale operazione o transazione.

Le segnalazioni concernenti gli interessi degli amministratori nelle operazioni della Società devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza, che ne cura l’archiviazione e l’aggiornamento.

PROCEDURE DI PREVENZIONE

La Società adotterà un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati societari.

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del M.O.G. o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all’O.d.V.;
- chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere contro i reati societari o, in ogni caso, di anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all’O.d.V.